

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI ANFIBI, DEL CERVONE (*ELAPHE QUATUORLINEATA*) E DELLA VIPERA DELL'ORSINI (*VIPERA URSINII*) (2021 - 2022). CIG. Z913001202

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 – OGGETTO

L'affidamento ha per oggetto il monitoraggio degli anfibi, del cervone (*Elaphe quatuorlineata*) e della vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

Le attività saranno svolte secondo il presente capitolato d'oneri e lo schema allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente documento.

ART. 2 –CONTRATTO E DURATA

I rapporti tra il Parco e la Ditta aggiudicataria sono regolati da apposito contratto stipulato in forma digitale che viene registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/86, art. 5, comma 2. Il contratto con la Ditta è pertanto redatto sotto forma di scrittura privata.

La durata dell'incarico è fissata in 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla stipula del contratto.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEI SERVIZI DA EROGARE

Monitoraggio degli anfibi, del cervone (*Elaphe quatuorlineata*) e della vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*) nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, mediante rilievi sul campo e, per gli anfibi, interventi di modesta entità di ripristino dei siti potenzialmente idonei alla loro riproduzione. Tutti i dati raccolti verranno archiviati in un geodatabase impostato sulla base delle indicazioni fornite dall'Ente Parco. Dovrà inoltre essere prodotta documentazione video e fotografica di qualità idonea ad essere usata per attività divulgative.

Il monitoraggio prevede una accurata analisi sul campo delle zone in cui sono stati già in precedenza osservate le specie oggetto del presente affidamento, al fine di verificare l'attuale presenza o assenza delle specie. In particolare, le attività comprendono quanto di seguito elencato:

a. Monitoraggio degli anfibi (aprile-ottobre 2021/ aprile-ottobre 2022);

- i. Predisposizione di un programma di monitoraggio in accordo con il Parco per il monitoraggio degli anfibi e individuazione di indici per la valutazione del relativo stato di conservazione in relazione alla Direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- ii. Rilievi sul campo secondo il programma di monitoraggio, per l'individuazione della presenza degli anfibi nei siti oggetto delle precedenti attività di monitoraggio nonché in eventuali altri siti oggetto di nuove segnalazioni o di potenziale presenza, con priorità per le specie di maggiore di interesse conservazionistico per il Parco; si prevede di effettuare almeno 35 giornate di campo/anno;
- iii. valutazione della consistenza e del trend della popolazione sulla base anche dei dati pregressi, e dello stato di conservazione;

b. Monitoraggio dei rettili di interesse comunitario con particolare riferimento al cervone (*Elaphe quatuorlineata*) e alla vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*);

- i. Raccolta dati pregressi e segnalazioni sulla presenza di *Elaphe quatuorlineata* e *Vipera ursinii* nel territorio del Parco;
- ii. Predisposizione di un programma di monitoraggio in accordo con il Parco per il monitoraggio delle due specie e individuazione di indici per la valutazione del relativo stato di conservazione in relazione alla Direttiva "habitat" 92/43/CEE;
- iii. Rilievi sul campo per l'individuazione delle due specie secondo il programma di monitoraggio; si prevede di effettuare almeno 35 giornate di campo/anno;
- iv. Rilievi di altre specie di rettili di particolare interesse conservazionistico o gestionale, quali le specie "aliene", eventualmente rilevate nell'ambito delle attività di cui al punto precedente e di monitoraggio degli anfibi;
- v. Individuazione di eventuali fattori limitanti, di disturbo o di minaccia e indicazione delle relative misure gestionali e di conservazione;

c. Interventi di ripristino o protezione di siti umidi di particolare interesse per gli anfibi già individuate nella mappatura di cui alle attività di monitoraggio 2018/2019;

- i. Piccoli interventi di manutenzione ordinaria non a carattere strutturale e mediante l'attivazione di percorsi di volontariato, come alla successiva azione d, di almeno 4 siti umidi, finalizzati al ripristino della idoneità per la vita degli anfibi.

d. Attività di sensibilizzazione e volontariato (giugno-luglio 2021 e giugno 2022)

Questa azione prevede la predisposizione di turni di volontariato con lo scopo di realizzare alcuni degli interventi sopra descritti ed attivare un percorso di sensibilizzazione rivolto ai partecipanti.

I turni di volontariato avranno la durata di una settimana per ogni annualità di progetto.

Durante i turni di volontariato i volontari andranno a censire popolazioni note o meno di anfibi presenti nel territorio del parco e andranno ad effettuare interventi di manutenzione ordinaria di fontanili e eventuali altri piccoli siti umidi.

Le prestazioni devono essere effettuate coordinandosi tecnicamente con gli uffici del Parco. Ulteriori specificazioni del piano di lavoro potranno essere stabilite e concordate tra le parti, sulla base di sopravvenute esigenze, senza ulteriori oneri a carico del Parco.

In particolare, per particolari necessità, potranno essere concordate modifiche non sostanziali alla scheda di progetto già richiamato, fermo restando l'impegno richiesto complessivo e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

ART. 4 – GRUPPO DI MONITORAGGIO

Lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 3 devono essere svolte da un *gruppo di monitoraggio erpetologico* composto da due zoologi con comprovata esperienza nei rilevamenti degli anfibi e dei rettili con particolare riferimento al cervone (*Elaphe quatuorlineata*) e alla vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*).

Agli erpetologi spetta un compito di alta responsabilità in quanto dalla loro preparazione, esperienza, professionalità e flessibilità deriva l'efficacia nell'attuazione dei servizi da erogare. Nell'ambito di tali zoologi deve essere individuato il responsabile tecnico-scientifico.

In particolare, ciascun componente del Gruppo di lavoro tecnico-scientifico dovrà essere in possesso almeno dei seguenti requisiti:

Il Responsabile tecnico-scientifico dovrà essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti minimi:

1. possesso del diploma di laurea di II livello o precedenti ordinamenti in scienze naturali o scienze biologiche; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge;
2. esperienze documentabili da contratti (incarichi per un periodo complessivo di almeno 30 mesi) nel campo del monitoraggio erpetologico riguardante anche anfibi e vipera dell'Orsini (*Vipera ursinii*).

Operatore del gruppo di lavoro dovrà essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti minimi:

1. diploma di laurea di II livello o precedenti ordinamenti in scienze naturali o scienze biologiche; sono ammesse esclusivamente le equipollenze di legge;
2. esperienze documentabili da contratti (incarichi per un periodo complessivo di almeno 24 mesi) nel campo del monitoraggio erpetologico.

Gli erpetologi indicati non possono essere sostituiti, salvo casi eccezionali non prevedibili, previa approvazione e autorizzazione del Parco. In tali casi i nuovi zoologi devono comunque possedere i requisiti analoghi a quelli degli zoologi sostituiti.

ART. 5 – COLLABORATORI

La Ditta può avvalersi anche di collaboratori che potranno supportare il gruppo di monitoraggio nell'espletamento delle attività di campo. In tal caso la Ditta comunica al Parco i nominativi dei collaboratori. Ai collaboratori non è ammesso alcun ulteriore ruolo o mansione.

I collaboratori non possono, quindi, sostituirsi agli zoologi di cui al precedente articolo 4 nello svolgimento delle attività richieste, pena la risoluzione del contratto.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA DITTA AFFIDATARIA

Sono a carico della Ditta affidataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ed essa pertanto non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti del Parco, assumendosene ogni relativa alea:

- tutti gli oneri e i rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto della convenzione nonché ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna

per la prestazione degli stessi al fine di un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì:

- a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati.
- a consentire al Parco, per quanto di sua competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Parco.
- a dare immediata comunicazione al Parco, per quanto di sua competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della convenzione.
- a osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che saranno predisposte e comunicate dal Parco.

ART. 7 - TUTELA DEL LAVORO

La Ditta affidataria deve applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

La Ditta dovrà inoltre applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto del servizio tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Ditta affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni.

ART. 9 – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo fissato in sede di affidamento si intende fisso e invariabile per l'intera durata dell'affidamento.

Il suddetto corrispettivo è comprensivo di tutte le spese necessarie per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.

Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni contrattuali.

Il corrispettivo contrattuale viene determinato a proprio rischio dall'Impresa affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è invariabile in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi l'Impresa carico di ogni rischio e alea.

La Ditta ha diritto al solo corrispettivo stabilito a mente degli artt. 10 e 11 del presente capitolato e del relativo contratto e non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi.

ART. 10 – RESOCONTI, RELAZIONI E TEMPISTICA

Lo svolgimento dei servizi e delle attività di cui all'art. 3 deve essere rendicontato al Parco mediante due relazioni tecnico-scientifiche, come specificato nella tabella sottostante. E' comunque fatta salva la costante informazione sulle attività svolte nonché la tempestiva comunicazione di eventuali situazioni di rilevante interesse naturalistico o di criticità.

Relazione	Termini di consegna
1^ relazione	Successivamente alla prima stagione di monitoraggio e comunque entro il 15 novembre 2021
Relazione finale	Successivamente la seconda stagione di monitoraggio e comunque entro il 15 novembre 2022

Le relazioni devono contenere tutti i dati, le analisi e i risultati derivanti dalle attività svolte, oltre agli altri prodotti previsti all'articolo 3, nonché una dettagliata descrizione delle attività svolte secondo lo schema di cui all'allegato A), oltre agli altri prodotti previsti dal presente capitolato e, in particolare, all'articolo 3 e al presente articolo.

La relazione finale deve contenere anche il materiale fotografico in formato elettronico (file jpg, tiff o altri formati analoghi) e il testo sintetico a carattere divulgativo, nonché i dati

informatizzati e georeferenziati idonei ad essere integrati nel GIS del Parco e le analisi e i risultati relativi all'intero anno di monitoraggio, secondo le indicazioni del Parco stesso. Le relazioni devono essere trasmesse al Parco via pec esclusivamente in formato elettronico e il relativo file dovrà essere in formato PDF/A, ovvero in uno dei formati previsti dalle regole tecniche inerenti la conservazione del documento informatico ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2013.

ART. 11 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per la fornitura dei servizi di cui al presente affidamento avviene in due rate ciascuna di importo pari al 50% dell'intero corrispettivo fissato in sede di affidamento previa verifica della relazione finale di cui all'articolo 10 e, comunque, della regolare esecuzione di tutte le attività previste nel presente Capitolato d'onori.

Il Parco provvede alla liquidazione entro 30 giorni dalla presentazione, da parte della Ditta, di regolare fattura elettronica e di quanto previsto all'art. 10 del presente capitolato.

Qualora vengano riscontrate evidenti carenze sulle attività effettivamente svolte - anche per cause indipendenti della volontà della ditta - rispetto alle attività minime indicate nell'allegato A), e fermo restando quanto previsto all'art. 16, alle rate dei pagamenti sono decurtate le somme sulla base degli importi indicati nello stesso allegato A) e proporzionalmente ridotti in base alla somma complessiva offerta dalla Ditta. Nella valutazione delle attività svolte si terrà comunque anche conto dell'efficacia complessiva nel raggiungimento degli obiettivi e del criterio di compensazione qualora sia riscontrato un maggiore impegno in altre attività, coerentemente con gli effettivi obiettivi del progetto.

La Ditta affidataria si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nel soggetto autorizzato a riscuotere; in difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, il Parco è esonerato da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

ART. 12 – PROROGHE E PENALE

Eventuali proroghe alla consegna delle relazioni e degli altri prodotti di cui all'art. 10 non potranno superare i 15 giorni oltre i termini previsti; esse saranno tacitamente concesse previa richiesta scritta indirizzata al Direttore del Parco e trasmessa entro i termini previsti nello stesso art. 10.

Per ogni giorno di ritardo oltre i termini di cui all'art. 10 o della suddetta proroga si applicherà una penale pari a € 25,00 (euro venticinque).

ART. 13 - GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni dedotte dalla presente procedura, la Ditta affidataria è tenuta a presentare in favore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini una cauzione pari al 10% dell'importo totale offerto al netto degli oneri fiscali, per l'intera durata dell'affidamento, mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. La cauzione verrà svincolata su richiesta della Ditta, dopo la conclusione di tutte le forniture e dopo la verifica da parte del Parco della regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste.

Ai sensi del combinato disposto degli art. 103 e 93 comma 7, si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del medesimo comma 7, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO - ATTIVITA' CHE NON COSTITUISCONO SUBAPPALTO

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario sia incorporato in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

E' vietato il subappalto anche parziale dei servizi affidati con la presente procedura.

La ditta affidataria, ai sensi dell'art. 118 comma 12 del Codice di contratti, può avvalersi per attività specifiche di lavoratori autonomi con contratto d'opera di cui all'art. 2222 c.c.; in tal caso la ditta deve darne comunicazione al Parco che può verificare altresì il rispetto della regolarità contributiva anche del lavoratore autonomo e delle altre norme previste dal capitolato e dal contratto.

ART. 15 – OBBLIGO DI ESCLUSIVA E RISERVATEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque,

a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Ditta è tenuta a non pubblicare, salvo autorizzazione del Parco, nei social network, neanche nel profilo personale di singoli operatori della ditta o componenti del gruppo di lavoro, notizie e foto acquisite in esecuzione al contratto o di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri operatori, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Parco ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Parco.

La Ditta può citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa affidataria stessa a gare e appalti.

La Ditta affidataria si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

La proprietà esclusiva dei dati (foto e video inclusi) e delle informazioni di cui la ditta o il suo personale sia venuto a conoscenza in attuazione al contratto di cui alla presente procedura, sono di esclusiva proprietà del Parco committente e la loro utilizzazione a qualsiasi titolo da parte dell'impresa o del suo personale deve essere previamente autorizzato dal Parco.

ART. 16 – RISOLUZIONE

In caso di inadempimento della Ditta affidataria anche a uno solo degli obblighi assunti, il Direttore del Parco può, previa diffida ad adempiere entro il termine di trenta giorni, risolvere di diritto il contratto nonché procedere nei confronti della Ditta per l'eventuale risarcimento del danno.

Il contratto può essere risolto di diritto anche per i seguenti motivi:

- a) qualora venga meno una o più delle figure di cui all'art. 4 e non vengano tempestivamente e adeguatamente sostituiti secondo le modalità previste dal medesimo articolo;
- b) qualora venga accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria nel corso della procedura di affidamento;
- c) nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanziario della Ditta affidataria risultante dall'avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/istanza che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

- ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta;
- d) qualora la Ditta affidataria perda i requisiti minimi richiesti nella procedura attraverso la quale è stata scelta la Ditta medesima;
 - e) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

La risoluzione viene disposta con specifico provvedimento e ne viene data comunicazione alla Ditta affidataria a mezzo PEC.

Con la risoluzione sorge per il Parco il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta affidataria dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa dovesse incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 17 – ESTENSIONE O RIDUZIONE DEL CONTRATTO

Il Parco si riserva la facoltà di ridurre le prestazioni oggetto dei servizi del capitolato d'oneri Allegato 1A) e relativi sub-allegati nel caso in cui vi sia una riduzione della disponibilità di bilancio. Il Parco si riserva inoltre la facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dei servizi dello stesso capitolato d'oneri fino ad un massimo del 30% dell'importo dell'affidamento e comunque ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l'obbligo ad eseguire il servizio alle condizioni previste nel contratto, fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento danni.

La decisione dell'affidamento dell'estensione o della riduzione del servizio, nei limiti di cui al precedente paragrafo rimane, in ogni caso, una libera ed insindacabile facoltà dell'Amministrazione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'Affidatario.

ART. 18 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di contratto, di bollo ed eventuale registrazione, e ogni altra accessoria, inerenti la presente procedura, sono a totale carico della Ditta affidataria.

ART. 19 – FORO COMPETENTE

Per ogni e qualunque controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e l'applicazione del presente Capitolato e del conseguente contratto è competente esclusivamente il foro di Macerata.

ART. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non contemplato dal presente capitolato d'oneri, si fa rinvio alle Leggi e ai regolamenti in vigore.

ART. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ("GDPR"), si informa che i dati forniti dall'impresa invitata sono trattati dal Parco esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. A tale riguardo si precisa che per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla procedura negoziata, l'Impresa è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla procedura medesima.

I dati raccolti possono essere comunicati:

- al personale dipendente dell'Amministrazione, al responsabile del procedimento e a tutti coloro che per ragioni di servizio sono coinvolti del procedimento stesso;
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e del regolamento dell'Ente sul diritto di accesso;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di pubbliche forniture.

Allegato A

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEGLI ANFIBI, DEL CERVONE (*ELAPHE QUATUORLINEATA*) E DELLA VIPERA DELL'ORSINI (*VIPERA URSINII*) (2021 - 2022)

Quadro delle attività minime da erogare e relativa quantificazione economica

Riferimento all'Art. 3	ATTIVITA'	ATTIVITA' MINIMA	IMPORTO MASSIMO
a	Programma di monitoraggio		€ 500,00
Monitoraggio anfibi	Rilievi sul campo	almeno 35 giornate sul campo	€ 5.200,00
	valutazione della consistenza e del trend della popolazione		€ 500,00
b	Raccolta dati pregressi		€ 500,00
	Programma di monitoraggio		€ 500,00
	Rilievi sul campo	almeno 35 giornate sul campo	€ 5.200,00
	Individuazione di eventuali fattori limitanti, di disturbo o di minaccia e indicazione delle relative misure gestionali e di conservazione		€ 1.000,00
a-b	archiviazione dati mediante geodatabase	1 geodatabase	€ 1.000,00
c.			
Interventi di ripristino o protezione di siti umidi	Piccoli interventi di manutenzione ordinaria	almeno 4 siti umidi da ripristinare	€ 2.000,00
d.		2 turni di volontariato (uno per ogni annualità di progetto)	€ 1.000,00

Attività di sensibilizzazione e volontariato			
TOTALE parziale IVA esclusa			€ 17.400,00
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)			€ 632,79
TOTALE IVA al 22% inclusa			€ 22.000,00